ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 25

Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia

Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, compresi quelli del ruolo istituito ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni della legge 27 ottobre 1987, n. 436 sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti. Gli ufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto. Le promozioni al grado superiore sono conferite nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi e degli altri requisiti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo lungotenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607. Gli ufficiali gia' ritenuti idonei all'avanzamento, ma non promossi per mancanza di posti in organico, conseguono la promozione al grado superiore ai soli fini giuridici, con decorrenza dalla data della relativa valutazione. La promozione al grado superiore a quello apicale di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e' conferita con riferimento alla progressione dei gradi e delle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella annessa alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, computando, ai fini dell'anzianita', anche con ricostruzione della carriera, periodi triennali decorrenti dalla data dell'ultima promozione nel Corpo degli agenti di custodia. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento si applicano altresi' le norme sullo stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. Ad essi sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento conservano la sede di servizio e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 29, nonche' dei servizi di amministrazione. Possono altresi' essere preposti a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale. Agli ufficiali del ruolo

ad esaurimento, che cessino a domanda del servizio entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' concesso, sia ai fini del compimento della anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione ed il trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, un aumento di servizio di sette anni. Il periodo eventualmente eccedente e' valutato per l'attribuzione delle successive classi di stipendio. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze armate dello Stato o in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalita' e criteri determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi;

b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni, mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza e salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni riceventi;

c) stabilire, nei casi di cui alle lettere a) e b), la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto della anzianita' gia' maturata nel grado militare.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1991, non più in vigore dal 23 giugno 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria
Estremi	Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-corpo-di-polizia-penitenziaria/art-25-ruolo-ad-esaurimento-degli-ufficiali-del-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

corpo-degli-agenti-di/versione/0